

DECRETO-LEGGE recante disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all'esportazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in corso di conversione;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, in corso di conversione;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, in corso di conversione;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in corso di conversione;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020 recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi;

Considerata, a tal fine, l'esigenza di rafforzare il supporto all'*export* e all'internalizzazione delle imprese mediante adozione del meccanismo di assunzione diretta a carico dello Stato di una quota preponderante degli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.A. per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea;

Considerata l'esigenza, a fronte dei significativi impatti economici derivanti dall'emergenza sanitaria, di prevedere misure specifiche per l'anno 2020 per il rilascio della garanzia dello Stato per operazioni di esportazione in alcuni settori;

Considerato, altresì, che SACE S.p.A. in virtù della specializzazione acquisita nella valutazione del merito di credito delle aziende e dei rischi, nonché nella determinazione del prezzo congruo delle garanzie, appare il soggetto idoneo a svolgere la funzione di rilascio delle garanzie secondo il regime previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ampliando, tramite la concessione di diritto della garanzia dello Stato sugli impegni da questa assunti, la capacità finanziaria di rilascio di garanzie sul credito e sulla copertura di rischi di mercato;

Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di

medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [*] 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

INTEGRARE PREMESSE

E M A N A

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

DECRETO-LEGGE recante disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all'esportazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in corso di conversione;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, in corso di conversione;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, in corso di conversione;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in corso di conversione;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020 recante “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi;

Considerata, a tal fine, l’esigenza di rafforzare il supporto all’*export* e all’internalizzazione delle imprese mediante adozione del meccanismo di assunzione diretta a carico dello Stato di una quota preponderante degli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE S.p.A. per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell’Unione europea;

Considerata l’esigenza, a fronte dei significativi impatti economici derivanti dall’emergenza sanitaria, di prevedere misure specifiche per l’anno 2020 per il rilascio della garanzia dello Stato per operazioni di esportazione in alcuni settori;

Considerato, altresì, che SACE S.p.A. in virtù della specializzazione acquisita nella valutazione del merito di credito delle aziende e dei rischi, nonché nella determinazione del prezzo congruo delle garanzie, appare il soggetto idoneo a svolgere la funzione di rilascio delle garanzie secondo il regime previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ampliando, tramite la concessione di diritto della garanzia dello Stato sugli impegni da questa assunti, la capacità finanziaria di rilascio di garanzie sul credito e sulla copertura di rischi di mercato;

Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all’aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [*] 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:

- a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea;

c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1) 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio;

2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dall'ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

1) 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Le suddette percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento;

e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- 1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- 2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
- g) la garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
- h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Il minor costo dei rifinanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;
- i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento;
- l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

- m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del finanziato;
- n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.

4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.

5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha ancora approvato il primo bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:

- a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.

9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.

11. In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da CDP S.p.A. entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. L'ammontare delle garanzie concesse

14. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonché di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

ART. 2

**(Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione
e agli investimenti delle imprese)**

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia.”;

b) i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies sono sostituiti dai seguenti:

“9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni è assunto dallo Stato in conformità con il presente articolo, senza vincolo di solidarietà. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attività **deliberato** dal Comitato di cui al comma 9-sexies **e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.**

9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze, è preventivamente autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi del comma 9-sexies. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.

9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di cui al periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa al predetto fondo. La gestione del fondo è affidata a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata decennale, approvata con delibera del **Comitato interministeriale per la programmazione economica**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di natura non regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti:

- a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis;
- b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non è prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter;
- c) la gestione, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facoltà previste nella polizza di assicurazione, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;
- d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalità di escussione della

garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;

e) le modalità di informazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze **e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** in ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste di indennizzo;

f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al comma 9-sexies e al **Comitato interministeriale per la programmazione economica**, riguardo l'andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-bis;

g) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-bis;

h) le modalità di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo di cui al comma 9-quater e degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) le modalità di trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-quater, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni;

l) l'eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo.

9-sexies. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno **finanziario** pubblico all'esportazione. Il Comitato è composto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, **e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che lo copresiedono**, e da tre membri. I componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente,

dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della difesa **e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali**. Ciascun componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati secondo le materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti il Comitato e può richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, **sentite le amministrazioni componenti il Comitato**. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI - assicura le funzioni di segreteria del Comitato. La partecipazione al Comitato non dà diritto ad emolumenti. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali iscritte in bilancio a legislazione vigente.

9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attività di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, **evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter**, nonché il sistema dei limiti di rischio (*Risk Appetite Framework* - "RAF"), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema degli limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

9-octies. Il Comitato per il sostegno **finanziario** pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui al comma 9-septies, esprime il parere di competenza per l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma 9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificata la conformità dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo impegno assicurativo al piano di attività, al RAF e alla convenzione, nonché il rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis. Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei Conti. Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.”.

c) dopo il comma 14, è inserito il seguente: “14 bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi. L'attività di cui al presente comma è svolta con contabilità separata rispetto alle attività di cui al comma 9. È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p.A. **con rinuncia al diritto di regresso**, che si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto **con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico**, sono definiti criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al presente comma e dell'operatività della garanzia dello Stato e sono altresì individuate le attività che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.”.

2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato prima della data di entrata in

vigore del presente decreto legge sulla base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e delle disposizioni primarie e secondarie relative o collegate, restano regolate dalle medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo quanto previsto ai successivi commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto legge e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle norme **e dalle convenzioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto del 6 aprile 2020**, salvo quanto previsto ai successivi commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il Comitato ~~di sostegno pubblico all'esportazione~~ di cui al comma 9-sexies dell'articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 32, come modificato ai sensi del comma 1, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sostituisce il Comitato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni e integrazioni. A decorrere dal 1 gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato nella misura rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Le risorse del fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 9-quater del decreto legge anzidetto, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Per effetto della presente disposizione sono garantite dallo Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 9-bis e seguenti del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, **come vigente alla data di pubblicazione del presente decreto del 6 aprile 2020**, le seguenti operazioni nel settore crocieristico, specificamente indicate nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto-legge:

- a) operazioni già autorizzate, ai sensi dell'articolo 2 della Delibera CIPE n. 75/2019;
- b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Delibera CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state già presentate da SACE S.p.A.;
- c) ulteriori operazioni deliberate da SACE S.p.A., entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

L'articolo 53 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, **come vigente alla data di pubblicazione del presente decreto del 6 aprile 2020**, con concessione del limite speciale di cui all'articolo 7.8 della Convenzione approvata con DPCM 20 novembre 2014, entro i seguenti limiti:

- a) per il settore crocieristico, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni deliberate nel corso dell'anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di tre miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 40% dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato;
- b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni, esclusivamente con controparte sovrana, deliberate nel corso dell'anno 2020 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 29% dell'intero portafoglio

rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p.A., previo parere dell'IVASS – espresso entro 15 giorni dalla richiesta - limitatamente alla congruità del premio riconosciuto allo Stato, nel principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di rischio sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, **vigente il giorno anteriore all'entrata in vigore del presente decreto**, alla data **del 6 aprile 2020**.

6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, **è riassicurato dallo Stato** il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è stata comunicata a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, **nonché di quelli per i quali è stata rilasciata garanzia a favore dello Stato prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge ovvero ai sensi dei commi 4 e 5, sono riassicurati dallo Stato**. Il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione di tali attivi è affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. possono procedere ad una verifica della coerenza tra ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell'assenza di remunerazione di questa.

7. Il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto legge e il 31 dicembre 2020, **ad esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5**, può essere riassicurato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, **che approva altresì la forma di remunerazione concordata con SACE S.p.A.**, sentito il Comitato di cui all'articolo 6,

comma 9-sexies, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione di cui al periodo precedente affluisce al fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater del decreto-legge anzidetto. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale è prevista la riassicurazione, si computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi del previgente articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui al presente comma non superi la misura del novanta per cento.

8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale è prevista la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto -legge n. 269 del 2003, come vigente alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, del 6 aprile 2020, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e 7 ska sia pari alla misura del novante per cento degli impegni assunti da SACE SpA.

9. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.

10. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica, un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere, nel limite massimo di centomila euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326. Per eventuali aggiornamenti della convenzione, nonché per le attività del Comitato di cui al comma 1, lettera b), a decorrere dall'anno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze può

affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere, nel limite di centomila euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 9–quater del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 3

(SACE S.p.A.)

1. SACE S.p.A. concorda con CDP S.p.A. le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.
2. In considerazione del ruolo strategico di SACE S.p.A. per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti:
 - a) CDP S.p.A. concorda preventivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze, **di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale** l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.;
 - b) CDP S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella di cui alla lettera a);
 - c) SACE S.p.A. non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A.;
 - d) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;
 - e) **SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in**

ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti.

3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei confronti di Simest Spa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132

ART. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente Capo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

TABELLA operazioni garantite dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto-legge

1) Operazioni di cui al punto a) dell'articolo 2, comma 4

N. Operazione	Esportatore	Debitore / Garante	Oggetto	Paese	Valore del Contratto	Impegno assicurativo (nominale/€)	Durata (anni)	Data Delibera SACE	Superamento Portata Massima
2019/0686/00	FINCAN TIERI	MSC Cruises	Fornitura di una	SVIZZERA	479 mln/e	474.260.049	16	24/06/2019	Controparte

Istanza n. 1 2019	S.P.A.	SA	nave da crociera con prevista consegn a nel 2023		uro				
2019/06 89/00 Istanza n. 2 2019	FINCAN TIERI S.P.A.	MSC Cruises SA	Fornitur a di una nave da crociera con prevista consegn a nel 2024	SVIZZ ERA	489 mln/e uro	484.546 .720	17	24/06/ 2019	Controp arte
2019/06 90/00 Istanza n. 3 2019	FINCAN TIERI S.P.A.	MSC Cruises SA	Fornitur a di una nave da crociera con prevista consegn a nel 2025	SVIZZ ERA	494 mln/e uro	490.021 .894	18,5	24/06/ 2019	Controp arte
2019/06 91/00 Istanza n. 4 2019	FINCAN TIERI S.P.A.	MSC Cruises SA	Fornitur a di una nave da crociera con prevista consegn a nel	SVIZZ ERA	499 mln/e uro	495.093 .066	19	24/06/ 2019	Controp arte

			2026						
2019/07 40/00 Istanza n. 5 2019	FINCAN TIERI S.P.A.	CARNI VAL PLC	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2023	REGNO UNITO	974,25 mln/euro	910.810 .115	16,4	24/06/ 2019	Controparte
2019/10 39/00 Istanza n. 6 2019	FINCAN TIERI S.P.A.	MSC Cruises SA	Allungamento e installazione di scrubber sulla nave da crociera MSC Magnifica	SVIZZERA	120 mln/euro	120.048 .112	10,5	24/06/ 2019	Controparte

2) Operazioni di cui al punto b) dell'articolo 2, comma 4

2019/069 9/00 Istanza n. 7 2019	FINCANTI ERI S.P.A.	Vikin g Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2024	BERMUDA	372,8 mln/euro	408.373.117,99	17 anni – 5 mesi	30/09/2019	Settore
2019/070 0/00 Istanza n. 8 2019	FINCANTI ERI S.P.A.	Vikin g Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2025	BERMUDA	372,8 mln/euro	408.383.099,00	18 anni	30/09/2019	Settore
2019/164 4/00 Istanza n.	FINCANTI ERI S.P.A.	Vikin g Cruises	Fornitura di una	BERMUDA	400 mln/euro	440.121.759,28	18 anni	30/09/2019	Settore

9 2019		es Ltd	nave da crocier a con previst a conseg na nel 2026				– 8 me si		
2019/164 5/00 Istanza n. 10 2019	FINCANTI ERI S.P.A.	Vikin g Cruis es Ltd	Fornit ura di una nave da crocier a con previst a conseg na nel 2026	BERMU DA	400 mln/e uro	440.062.60 6,85	19 an ni – 2 me si	30/09/2 019	Setto re

3) Operazioni di cui al punto c) dell'articolo 2, comma 4

N. Operazi	Esportat ore	Debitore / Garante	Ogge tto	Paese	Valor e del	Impegno assicurat	Dur ata	Data Delibe	Supera mento
---------------	-----------------	-----------------------	-------------	-------	----------------	----------------------	------------	----------------	-----------------

one					Contratto	ivo (nominal e/€)	(anni)	ra SACE	Portata Massima
2018/07 92/00 Istanza n. 1 2020	FINCANTIERI S.P.A.	NCL CORPORATION LTD.	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2025	STATI UNITI D'AMERICA	578,7 mln/euro	522.563. 965,58	17 anni – 1 mese	25/02/ 2020	Controparte
2018/07 93/00 Istanza n. 2 2020	FINCANTIERI S.P.A.	NCL CORPORATION LTD.	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2026	STATI UNITI D'AMERICA	925,0 mln/euro	944.901. 040,23	18 anni – 5 mesi	25/02/ 2020	Controparte

2018/07 94/00 Istanza n. 3 2020	FINCAN TIERI S.P.A.	NCL CORPOR ATION LTD.	Forni tura di una nave da croci era con previ sta conse gna nel 2027	STATI UNITI D'AME RICA	925,0 mln/e uro	837.719. 916,99	19 anni – 4 mesi	25/02/ 2020	Controp arte
---	---------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------------	----------------	-----------------

CAPO II
MISURE URGENTI PER GRANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE
COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Art. 5

(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

1. Ai fini degli articoli 117, **125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies** del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi **con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari**, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, prima parte, del decreto legislativo **7 marzo** 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

Relazione illustrativa

La norma mira ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall'ordinamento.

Tale disciplina opera, in particolare, nell'interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell'accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza.

In tale prospettiva, la disposizione attribuisce al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo sia il requisito della forma scritta richiesta dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) sia l'efficacia probatoria dell'articolo 2702 del codice civile; ciò, pur in assenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale -

CAD). Con tale previsione, quindi, si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi, evitando il rischio che i relativi contratti risultino poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.

Le modalità introdotte dalla norma prevedono, in ogni caso, alcune condizioni minime dirette a tracciare la connessione tra il consenso ed il suo autore; esse si aggiungono a quelle già previste dal TUB e dal CAD.

Si prevede anche un regime speciale sia per la consegna di copia del contratto ad opera dell'intermediario sia per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, entrambi idonei a salvaguardare gli interessi della clientela nel contesto della crisi.

La norma ha carattere eccezionale e, pertanto essa regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.

Relazione Tecnica

Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Art.6

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente

«1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attuale emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19 sta provocando a livello sostanzialmente planetario effetti economici gravissimi, ben evidenziati dall'adozione di provvedimenti economici radicali, peraltro già in parte adottati in Italia con il decreto-legge n. 18/2020. Vi è altresì larghissima convergenza di vedute in ordine al fatto che anche al cessare dell'epidemia le ripercussioni economiche e finanziarie di tale evento eccezionale non verranno meno a breve termine ma si protrarranno per un periodo temporale piuttosto ampio.

In questo quadro macroeconomico l'opportunità di disporre il rinvio integrale dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) appare evidenziata da una nutrita serie di considerazioni.

La prima si riferisce a quella che costituisce la novità più rilevante del Codice, e cioè il sistema delle c.d. misure di allerta, volte a provocare l'emersione anticipata della crisi delle imprese. Il sistema dell'allerta, infatti, è stato concepito nell'ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all'interno del quale, quindi, la preponderanza delle imprese non sia colpita dalla crisi, e nel quale sia possibile conseguentemente concentrare gli strumenti predisposti dal codice sulle imprese che presentino criticità. In una situazione in cui l'intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, invece, gli indicatori non

potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli.

La seconda si riferisce a quella che la filosofia di fondo del Codice e cioè quella di operare nell'ottica di un quanto più ampio possibile salvataggio delle imprese e della loro continuità, adottando lo strumento liquidatorio (quello che ancora oggi è definito fallimento) come *extrema ratio*, cui ricorrere in assenza di concrete alternative. Risulta tuttavia evidente che in un ambito economico in cui potrebbe maturare una crisi degli investimenti e, in generale, delle risorse necessarie per procedere a ristrutturazioni delle imprese, il Codice finirebbe per mancare incolpevolmente il proprio traguardo.

La terza si collega alla scarsa compatibilità tra uno strumento giuridico nuovo ed una situazione di sofferenza economica nella quale gli operatori più che mai hanno necessità di percepire una stabilità a livello normativo, e di non soffrire le incertezze collegate ad una disciplina in molti punti inedita e necessitante di un approccio innovativo. Risulta, quindi, opportuno che l'attuale momento di incertezza economica venga affrontato con uno strumento comunque largamente sperimentato come la Legge Fallimentare, in modo da rassicurare tutti gli operatori circa la possibilità di ricorrere a strumenti e categorie su cui è maturata una consuetudine.

La data di entrata in vigore è stata quindi di fatto spostata di un anno, allorquando non solo la fase peggiore della crisi si sarà auspicabilmente esaurita, ma anche saranno state attuate – a livello nazionale ed internazionale – tutte quelle misure (si pensi solo alla revisione dei requisiti patrimoniali delle banche che, in un panorama di massiccio incremento delle sofferenze, necessiteranno di un'adeguata rivalutazione, ma si pensi anche ad una revisione complessiva degli indici economici) che appaiono necessarie perché il Codice possa operare con concrete possibilità di successo. Nel contempo tutti gli operatori avranno avuto a disposizione un anno di tempo in più per procedere all'approfondimento degli aspetti più innovativi del Codice, come eventualmente modificato dal Decreto Correttivo attualmente in fase finale di predisposizione.

Da ultimo si è ritenuto che l'originaria data di entrata in vigore del Codice, collocata a metà del mese di agosto, potesse presentare concreti problemi applicativi, considerato che la stessa sarebbe caduta in un periodo in cui gli uffici giudiziari hanno una ridotta operatività anche nelle sezioni specializzate, e si è quindi optato per collocare l'entrata in vigore alla cessazione della c.d. sospensione feriale, quando si assiste alla piena ripresa di tutte le attività dei Tribunali.

Da ultimo si sottolinea che il differimento consentirà di allineare il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza alla emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.

RELAZIONE TECNICA

Con l'intervento normativo in esame si prevede di rinviare integralmente l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), apportando delle modifiche all'articolo 389 del citato decreto legislativo. La proroga proposta al 1° settembre 2021, nascendo dall'emergenza sanitaria COVID 19 che sta interessando l'intero territorio nazionale, realizza integralmente la finalità della certezza del diritto, in quanto in questo particolare momento di crisi del sistema produttivo ed economico, potrebbe non essere garantita la piena applicazione della riforma della disciplina del

fallimento, la cui filosofia consiste nel salvataggio di quante possibili imprese e della loro continuità, adottando lo strumento liquidatorio (quello che ancora oggi è definito fallimento) come *extrema ratio*, cui ricorrere in assenza di concrete alternative. Si prevede di prorogare la data di entrata in vigore di un anno proprio per permettere, da un lato a tutti i soggetti coinvolti di continuare ad operare secondo prassi già consolidate senza dubbi interpretativi e di procedure, dall'altra per consentire alla fase più acuta dell'epidemia di dileguarsi, facendo tornare pian piano alla normalità l'intero sistema economico.

Dal punto di vista finanziario, si rappresenta che l'intervento normativo in esame ha natura procedurale, in quanto consente di continuare ad applicare pienamente senza dubbi interpretativi la disciplina in materia fallimentare (R.D. 267 del 1942), rinunciando in questo delicato momento all'applicazione dei principi incardinati nel nuovo codice della crisi e dell'insolvenza.

Si assicura, pertanto, che l'attuazione della presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti connessi alle attività istituzionali vengono garantiti già attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 *bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 *ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 *duodecies* del codice civile.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attuale stato di emergenza e crisi economica di dimensioni eccezionali determinato dall'epidemia di COVID-19 sta determinando una situazione anomala che coinvolge anche imprese che, prima dell'epidemia, si trovavano in condizioni economiche anche ottimali, traducendosi in una patologica perdita di capitale che non riflette le effettive capacità e potenzialità delle imprese coinvolte. Di riflesso, e nonostante le massicce misure finanziarie in corso di adozione, si palesa una prospettiva di notevole difficoltà nel reperire i mezzi per un adeguato rifinanziamento delle imprese. In quest'ottica la previsione in esame mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa - palesemente abnorme - tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell'emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale.

Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall'art. 58 della Direttiva 1132/2017.

RELAZIONE TECNICA

La norma è tesa ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi da Covid-19, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile.

Si prevede infatti che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli del codice civile 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 *bis*, commi quarto, quinto e sesto e 2482 *ter* in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 *duodecies* del codice civile.

Resta comunque ferma la previsione in tema di informativa ai soci, prevista per le società per azioni.

Le modifiche apportate dalla norma, di natura ordinamentale, non sono suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Art. 8

(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 *bis*, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Anche tale previsione deriva dalla consapevolezza degli effetti dirompenti ed abnormi dell'epidemia di COVID-19, ed in particolare delle ricadute, profonde ma temporanee, che essa può determinare sulle prospettive di continuità. La situazione anomala che si è determinata comporterebbe (ove si applicassero regole elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) l'obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell'esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati, ed in particolare senza la possibilità di adottare l'ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo.

Si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei

bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.

La norma mira, quindi, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un'essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell'emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all'insorgere dell'emergenza medesima.

Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.

Resta, naturalmente, ferma la previsione di cui all'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione in esame prevede di neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo alle imprese di redigere e approvare i bilanci operando la valutazione delle voci secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile. In particolare, per evitare la difformità dei criteri, si prevede che la riclassificazione delle voci venga effettuata con riferimento alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.

Resta ferma la proroga di sessanta giorni, prevista dal DL 18/2020, del termine per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione introduce modifiche normative di natura meramente procedurale, che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9

(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

1. Ai finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 *quinquies* del codice civile.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di

postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento. La *ratio* degli articoli 2467 e 2497 *quinquies*, infatti, è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale, e cioè di quelle situazioni in cui la società dispone sicuramente dei mezzi per l'esercizio dell'impresa, ma questi sono in minima parte imputati a capitale, perché risultano per lo più concessi sotto forma di finanziamento.

Nell'attuale situazione congiunturale, tuttavia, l'applicazione di tali meccanismi (comunque destinati a subire un parziale ridimensionamento a far tempo dal 15 agosto 2020 per effetto della parziale modifica dell'art. 2467 c.c., con eliminazione dell'obbligo di restituzione del rimborso dei finanziamenti avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società) risulta eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento.

Il carattere comunque contingente della previsione determina la necessità di limitare cronologicamente la deroga, limitandone la portata ai soli finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020.

RELAZIONE TECNICA

La norma reca disposizioni in materia di finanziamenti alle società e prevede che ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle stesse, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli 2467 e 2497 *quinquies* del codice civile in materia di rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società e dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dagli stessi soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

Le modifiche apportate dalla norma, di natura ordinamentale, non sono suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Art. 10

(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 sono prorogati di sei mesi.

2. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182 *bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177.

3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza

fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182 *bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, entro cinque giorni dalla scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga di novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo.

5. Uguale istanza può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182 *bis*, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182 *bis*, comma settimo, primo periodo, e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182 *bis*, primo comma.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attuale situazione di crisi genera concreti rischi anche in relazione alla sopravvivenza dei tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento promossi in epoca anteriore al palesarsi dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. In questo caso, procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse, con ricadute evidenti sulla conservazione di complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni.

Allo scopo di neutralizzare questa prospettiva, la norma in esame prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, consistenti, in sintesi:

- 1) nella proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica;
- 2) in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, nella possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare *ex novo* una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione;
- 3) sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020,

nella possibilità per il debitore di optare per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo;

- 4) nella introduzione di un nuovo termine “secco” di novanta giorni di cui si può avvalere il debitore cui sia stato concesso, alternativamente, termine ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l. fall. (c.d. “preconcordato” o “concordato in bianco”) o termine ai sensi dell'art. 182 *bis* comma settimo l. fall.

La prima misura si traduce in una proroga *ex lege* di sei mesi dei termini di adempimento in scadenza nel periodo che va dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, con evidenti riflessi anche sul meccanismo di risoluzione dei concordati ex art. 186 l. fall.

La seconda misura permette al debitore di presentare sino all'udienza fissata per l'omologa del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, una istanza per la concessione di un termine finalizzato alla presentazione *ex novo* di una proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. Nel caso del concordato preventivo, tuttavia, sono esclusi da tale possibilità i debitori la cui originaria proposta sia già stata sottoposta al voto dei creditori senza riscuotere le necessarie maggioranze. Per tali debitori resterà ferma la possibilità di depositare una nuova proposta dopo la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 179 l. fall., sempre che ad essa non abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento (scenario, peraltro temporaneamente precluso dall'art. ____ contenuto in questo stesso provvedimento normativo). Il termine non è superiore a novanta giorni e – per evitare che i tempi tecnici di adozione del provvedimento (resi più complicati dall'attuale situazione di emergenza che colpisce i tribunali) – decorre dalla data del provvedimento del tribunale. Il termine, per contro, non è ulteriormente prorogabile, stante il carattere eccezionale del meccanismo.

La terza misura ha carattere più snello e consiste nella possibilità per il debitore di modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo di ristrutturazione. La modifica viene veicolata tramite una memoria che deve contenere l'indicazione dei nuovi termini – non superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati – e deve essere accompagnata dalla documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. In presenza di tale modifica unilaterale il Tribunale può sempre procedere all'omologa subordinatamente alla verifica della persistente sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182 *bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma nel decreto di omologa viene a dare espressamente atto delle nuove scadenze.

La quarta misura, di cui si occupano gli ultimi due commi della previsione, si traduce in una dilatazione “secca” di novanta giorni dell'*automatic stay* di cui agli articoli 161, comma sesto e 182 *bis*, comma settimo, l. fall., accessibile al debitore per i quali gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe. La proroga è applicata anche in presenza di un ricorso per dichiarazione di fallimento, alla luce della preponderante esigenza di conferire quante più *chances* possibili al salvataggio dell'impresa, ma presuppone la presentazione di una istanza che deve indicare gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale concede la proroga subordinatamente alla constatazione

dell'esistenza di concreti e giustificati motivi (nel caso del concordato preventivo: cfr. art. 161, comma sesto l. fall.) nonché – nel caso degli accordi di ristrutturazione – della persistente sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182 bis, primo comma (cfr. art. 182 bis, comma settimo, l. fall.). Nel caso degli accordi di ristrutturazione, esigenze di celerità hanno suggerito di non applicare la peraltro macchinosa procedura prevista dall'articolo 182 bis, comma settimo, primo periodo, l. fall.

Trattandosi di una mera dilatazione degli originari termini, troverà per il resto applicazione la disciplina prevista per l'*automatic stay*, a cominciare dal settimo e ottavo comma dell'art. 161, espressamente richiamati.

RELAZIONE TECNICA

L'intervento normativo in esame si rende necessario al fine di salvaguardare quelle procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica, che in questa particolare fase potrebbero invece, risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed economico. Si tratta di una serie di misure inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, adottate proprio al fine di garantire la piena efficacia degli strumenti alternativi al fallimento.

La prima misura consiste nel prorogare di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020, con evidenti riflessi anche sul meccanismo di risoluzione dei concordati ex art. 186 l. fall.

La seconda misura permette al debitore di presentare sino all'udienza fissata per l'omologa del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, una istanza per la concessione di un termine finalizzato alla presentazione *ex novo* di una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 R.D. 267/1942 o di un nuovo accordo di ristrutturazione dell'articolo 182-bis del R.D. già citato, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.

La terza misura di snellimento di procedura consiste nella possibilità per il debitore di modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo di ristrutturazione

La quarta misura prevede che venga concessa al debitore da parte del Tribunale, un ulteriore proroga di novanta giorni, sia nel caso dell'articolo 161, comma sesto che nel caso dell'articolo 182 bis, comma settimo, l. fall., accessibile al debitore per i quali gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe, purché nell'istanza di concessione della proroga il debitore abbia richiamato tutti gli elementi che l'hanno resa necessaria e soprattutto i fatti sopravvenuti in relazione all'epidemia COVID - 19.

Dal punto di vista finanziario, si rappresenta che l'intervento normativo in esame, ha natura procedurale, in quanto consente di prorogare i termini originariamente previsti al fine di permettere al debitore di mettere in atto quei meccanismi che gli consentano di riallineare i piani o gli accordi di ristrutturazione omologati alla nuova situazione economica - non imputabile assolutamente alla sua volontà – e garantirgli nello stesso tempo più chances possibili per il salvataggio dell'impresa, obiettivo

fondamentale nell'attuale contesto economico essendo una leva positiva per l'economia nazionale.

Si assicura, pertanto, che l'attuazione dell'intervento normativo in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti connessi alle attività istituzionali potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.
2. Nel periodo di cui al comma precedente sono sospesi i termini di cui all'articolo 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Risulta indispensabile, per un periodo di tempo limitato sottrarre le imprese ai procedimenti finalizzati all'apertura del fallimento e di procedure anch'esse fondate sullo stato di insolvenza. Ciò per una duplice ragione: da un lato per evitare di sottoporre il ceto imprenditoriale alla pressione crescente delle istanze di fallimento di terzi e per sottrarre gli stessi imprenditori alla drammatica scelta di presentare istanza di fallimento in proprio in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, con il correlato pericolo di dispersione del patrimonio produttivo, senza alcun correlato vantaggio per i creditori dato che la liquidazione dei beni avverrebbe in un mercato fortemente perturbato; dall'altro bloccare un altrimenti crescente flusso di istanze in una situazione in cui gli uffici giudiziari si trovano in fortissime difficoltà di funzionamento.

E' stata quindi individuata una misura eccezionale e temporanea di durata ristretta ma a valenza generale alla luce della estrema difficoltà, nella situazione attuale, di subordinare la riconducibilità o meno dello stato di insolvenza all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Un simile accertamento, invero, necessiterebbe di una procedura di accertamento che, nell'immediato e salvo il progressivo migliorarsi della situazione, determinerebbe un carico supplementare di lavoro per Tribunali già in situazione di emergenza.

Si è quindi optato per una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni tali da non essere assoggettate alla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, mantenendo il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.

Il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso, e quindi anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, in modo da dare anche a questi ultimi un lasso temporale in cui valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa senza essere esposti alle conseguenze

civili e penali connesse ad un aggravamento dello stato di insolvenza che in ogni caso sarebbe in gran parte da ricondursi a fattori esogeni.

Allo scopo di evitare che tale blocco non venga a riverberarsi in senso negativo sulle forme di tutela della *par condicio creditorum*, il secondo comma della norma in commento prevede la sterilizzazione del periodo di blocco ai fini del calcolo dei termini stabiliti dall'articolo 69 *bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 per la proposizione delle azioni revocatorie.

RELAZIONE TECNICA

La presente norma si colloca nell'ambito dei provvedimenti adottati che hanno introdotto una serie di misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare si fa riferimento alle disposizioni attuative della decretazione di urgenza prodotta a partire dal decreto - legge 23 febbraio 2020 n. 6, ed inserite nei successivi D.P.C.M. e, da ultimo, al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, che intendono adottare misure a protezione della salute dei cittadini, a sostegno del sistema produttivo e a salvaguardia della forza lavoro. In particolare l'articolo in esame prevede al primo comma, che i ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, presentati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, sono improcedibili, e al secondo comma una "sospensiva" nello stesso periodo dei termini di cui all'articolo 69 *bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Entrambe le disposizioni introducono misure eccezionali e temporanee con una durata limitata e sono tese, in ragione della straordinarietà della congiuntura sociale ed economica ad evitare procedure viziate da fattori estranei all'operato degli imprenditori e dei soggetti coinvolti ed interessati il cui svolgimento, oltretutto complesso in termini di accertamento delle dirette responsabilità, graverebbe sul funzionamento degli uffici giudiziari già compromesso dal protrarsi dello stato di emergenza.

Al riguardo, si evidenzia che una volta terminata l'efficacia delle previsioni normative introdotte, la situazione straordinaria prodotta a carico degli uffici giudiziari coinvolti, potrà essere gestita attraverso l'adozione di opportune misure organizzative delle strutture nell'ambito delle risorse umane e strumentali già a disposizione degli uffici.

Si assicura, quindi, per le ragioni sopra evidenziate, che gli interventi previsti dal provvedimento in esame non producono un aggravio degli oneri complessivi già programmati che gli adempimenti connessi, comunque di natura istituzionale, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al **30 aprile** 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente **decreto**, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a

quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente

2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su: a) i termini per la presentazione al pagamento; b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti; c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990; d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 10, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e l'8 marzo 2020.
4. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolato sostanzialmente estende a tutto il territorio nazionale - dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 – il contenuto dell'art. 10 comma 5 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, che viene abrogato, fermi restando gli effetti prodotti nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e l'8 marzo 2020. Inoltre, le nuove disposizioni chiariscono, dandone una interpretazione autentica, il contenuto dell'articolo abrogato con specifico riferimento agli assegni bancari e postali, a beneficio di tutti gli attori coinvolti nell'utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di elevare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni).

Si introduce, in generale, la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito emessi prima dell'entrata in vigore del decreto. Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell'ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione.

Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto di cui all'art. 8 bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386; anche eventuali segnalazioni già inviate alla Centrale di allarme interbancaria dovranno essere cancellate a cura dell'intermediario che le ha effettuate. Al termine del periodo di sospensione le banche riavviano l'iter funzionale al pagamento del titolo (cfr. sopra).

Art.13

(Fondo Gasparrini)

1. Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.

2. *[riscrivere con i riferimenti normativi corretti]* I benefici del fondo in oggetto si applicano anche ai mutui contratti entro meno di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Relazione illustrativa

La norma è finalizzata a chiarire che nell'ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 54 del D.L. n. 18 del 2020, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.

Art. 14

(Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE. La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE. La riassicurazione può essere innalzata al 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto

della remunerazione per il rischio di credito assunto. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali di cui al primo e secondo periodo della presente disposizione sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione;

d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

e) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

f) fermo restando quanto già previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017 e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera j), la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto *legge*, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione

come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'art 47 bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013. Ai fini dell'ammissione alla garanzia non è necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'art 47 bis, comma 6, lettera b) del Regolamento 575/2013.. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;

g) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2017;

h) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

i) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

j) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 18/24 mesi dall'erogazione ed abbiano una durata da 24 fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette

operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetti finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con **copertura al 100%** sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese con ammontare di ricavi non superiore a 800.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale a partire da 18/24 mesi e **abbiano una durata compresa tra 24 e 72 mesi e comunque, non superiore al 15 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario**, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti costituiti dal 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e, comunque, **fino ad un ammontare dei ricavi pari ad euro 800.000,00 euro**. La predetta garanzia è concessa, sulla base dell'applicazione integrale del vigente modello di valutazione delle imprese di cui alla precedente lettera f), a condizione che:

1) su tali operazioni finanziarie il soggetto richiedente applichi le condizioni economiche previste alla precedente lettera j);

2) il 50% delle somme accordate sia destinato al pagamento dei propri dipendenti e collaboratori, di affitti, locazioni e altri costi fissi aziendali ovvero a saldare i debiti contratti con i propri fornitori.

Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato;

l) In favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia, a copertura del

finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al minore tra il 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario e l'importo di euro 800.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato

l) le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa;

m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

n) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:

a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;

b) i finanziamenti possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;

c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;

d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;

f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può

superare il 15 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;

h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia

6. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi pubblici" sono inserite le parole "e privati".

7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo.

8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura

massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole “euro 25.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 40.000,00”. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 [**QUI SI RIPORTA LA COPERTURA PREVISTA A MARZO, VALUTARE AGGIUNTA DI ULTERIORE MILIARDO COME DA INDICAZIONI POLITICHE**].

11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020 [**QUI SI RIPORTA LA COPERTURA PREVISTA A MARZO**].

12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.

13. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI DEI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

Art. 15

(Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

1. L'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è sostituito dal seguente:

“Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, sono soggetti alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.

2. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al ~~30 aprile 2021~~ 31 dicembre 2021:

a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;

b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2, nonché ai settori indicati al periodo precedente ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazione da parte di soggetti di uno Stato estero, inclusi quelli appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al ~~10~~ 25 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, ~~e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento;~~

c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da uno Stato membro dell'Unione europea.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi ~~6~~ e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo.

4. Le disposizioni di cui al presente comma aventi vigenza fino al ~~30 aprile 2021~~ 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche successivamente al termine di cui al ~~30 aprile 2021~~ 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni del presente comma, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e relativi a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2 non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.”

Art.16

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 8-bis, è aggiunto infine il seguente periodo: “*Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 2 e 5, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente articolo, nonché dal regolamento di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.*”;

b) all'articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole “*l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano*” sono inserite le seguenti: “*, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborate a livello internazionale e dall'Unione europea*”;

c) all'articolo 1-bis, comma 3-bis:

1) al decimo periodo, le parole “*dall'ultimo periodo*” sono sostituite dalle seguenti: “*dall'undicesimo periodo*”;

2) sono aggiunti infine i seguenti periodi: *“Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.”*;

d) all'articolo 2, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: *“8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente articolo, nonché dal regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.”*;

e) all'articolo 2-bis sono aggiunti i seguenti commi: *“2. Al fine di raccogliere elementi utili all'applicazione degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti. 3. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio può stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.”*

Art. 17

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-bis, le parole *“ad elevato valore corrente di mercato e”* sono soppresse;

b) al comma 4-bis, sono aggiunti infine i seguenti periodi: *“La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso.”*

CAPO IV

MISURE FISCALI E CONTABILI

Art.18

(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli [articoli 23, 24, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

Per i soggetti di cui al presente comma sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli [articoli 23, 24, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

Per i soggetti di cui al presente comma sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo [8, comma 1](#), del [decreto legge 2 marzo 2020, n. 9](#), e dell'articolo 61,

commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del [decreto legge 2 marzo 2020, n. 9](#). La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

6. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sui ricavi o compensi di cui ai commi 1 e 2, con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Relazione illustrativa

La norma è diretta a sostenere i titolari di partita Iva per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno inciso sulla liquidità. I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

In particolare, **nel comma 1**, si prevede che i soggetti, con ricavi o ai compensi non superiori a 50 milioni di euro, non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I predetti soggetti beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020 qualora si verifichi una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Nel **comma 2**, si prevede la medesima sospensione per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Il **comma 3** prevede che la medesima sospensione compete, inoltre, a tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo.

Il **comma 4** disciplina la ripresa della riscossione e prevede che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Il **comma 5** prevede che con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui al presente articolo, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Analogamente si stabilisce che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.

Il **comma 6** prevede, infine, forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'Inps, l'Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione tra marzo 2019 e marzo 2020 dei ricavi o compensi necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

Relazione tecnica

La disposizione prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'IVA per i mesi di aprile e maggio 2020 a favore degli esercenti attività di impresa, arte e professione.

La sospensione opera per i soggetti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro relativi all'annualità precedente solo nel caso in cui si verifica un calo dei ricavi o compensi stessi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 ovvero nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 rispettivamente per la sospensione dei versamenti dei mesi di aprile e maggio.

Per i contribuenti che hanno avuto nell'annualità precedente un ammontare dei ricavi o compensi superiore a 50 milioni di euro la percentuale di calo è del 50% in luogo del 33%.

La medesima sospensione è prevista per i soggetti che hanno intrapreso l'attività economica dopo il 31 marzo 2019.

La disposizione conferma l'applicazione della sospensione a prescindere dai requisiti come disposto dall'articolo 61 del DL 18/2020, per le ritenute di lavoro dipendente del mese di aprile.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione nel mese di giugno 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa mensilità.

Sulla base delle elaborazioni effettuate utilizzando i dati dichiarativi e quelli della fatturazione elettronica si stima un ammontare di ritenute sospese pari a circa 4.307 milioni di euro (2.536 milioni di euro per aprile – comprensivi di 950 milioni di euro riferibili alle ritenute già sospese dall'articolo 61 del DL 18/2020 - e 1.771 milioni di euro per maggio – comprensivi di 79 milioni di euro riferibili alle ritenute già sospese dall'articolo 61 del DL 18/2020) e un ammontare di IVA pari a circa 4.481 milioni di euro (2.049 milioni di euro per aprile e 2.432 milioni di euro per maggio).

In termini di entrate non si ascrivono effetti atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

LA RELAZIONE VA INTEGRATA DELLA PARTE CONTRIBUTIVA A CURA DI RGS

Art.19

(Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)

1. All'articolo 62, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 marzo 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2020";

b) le parole: "e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi", sono sostituite dalle seguenti: "e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi."

Relazione illustrativa

La norma intende modificare il comma 7 dell'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della predetta agevolazione, provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Relazione tecnica

La disposizione prevede che, come già disposto dall'articolo 62 del DL 18/2020 fino al 31 marzo 2020, per i soggetti con ammontare di ricavi o compensi non superiore a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso i ricavi o compensi percepiti ad aprile e maggio 2020 non siano assoggettati dal sostituto d'imposta alle

ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, a condizione che nel mese precedente i soggetti in questione non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Le ritenute saranno versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Ai fini della stima sono stati elaborati i dati delle dichiarazioni presentate dai lavoratori autonomi, individuando i soli contribuenti senza lavoratori dipendenti e con un ammontare complessivo annuo di ricavi o compensi non superiori a 400.000. La stima delle ritenute di acconto non applicate e versate risulta pari a 462 milioni di euro con riferimento ai ricavi e compensi di aprile 2020 (versamenti maggio 2020) e pari a 467 milioni di euro con riferimento ai ricavi e compensi di maggio 2020 (versamenti giugno 2020).

In termini di entrate non si ascrivono effetti atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

Art. 20

(Metodo previsionale acconti giugno)

1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Relazione illustrativa

In linea generale, il calcolo dell'acconto è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (metodo "storico"). In alternativa, coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente possono ricorrere al metodo "previsionale". In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata. Ciò premesso, al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale ai fini dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, la disposizione favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo "previsionale" anziché il metodo "storico". Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell'importo

versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'Irap, entro il margine del [20] per cento.

Relazione tecnica

Nell'attuale quadro economico, determinato dall'emergenza sanitaria, le imprese adotteranno il metodo previsionale per evitare di dover versare acconti per l'anno 2020 basato sui risultati del 2019, che a consuntivo si rileverebbero eccedenti il complessivo importo delle imposte dovute, maturando così un credito d'imposta utilizzabile, solo nel tempo, in compensazione secondo le ordinarie regole. Per tener conto dell'indeterminatezza dello scenario economico, la norma prevede la non applicazione di sanzioni e interessi qualora gli importi degli acconti non siano inferiori all'ottanta per cento del dovuto calcolato per l'anno 2020. La disposizione non produce effetti sul bilancio dello Stato atteso che, indipendentemente dalla applicazione o meno di eventuali sanzioni e interessi, le imprese applicherebbero comunque il metodo previsionale.

Art.21

(Rimessione in termini per i versamenti)

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Relazione illustrativa

In considerazione del periodo emergenziale, la norma proposta consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Relazione tecnica

La disposizione considera tempestivi i versamenti da effettuare ai sensi dell'articolo 60 del DL 18/2020 (entro il 20 marzo) se effettuati entro il 16 aprile 2020. Alla misura non si ascrivono effetti considerando che i versamenti stessi verranno effettuati nella stessa annualità e il tempo che intercorre tra le due suddette scadenze è breve.

Art. 22

(Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile.
2. Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.

Relazione illustrativa

Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l'anno 2020, il comma 1 differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Il comma 2 dispone che non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Resta fermo che la trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter del citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

Relazione tecnica

Alla disposizione in commento non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l'anno 2020, considerato che non è previsto un differimento dei termini di versamento e in ogni caso la disposizione ha carattere infrannuale.

ART.23

(Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, emessi nel mese di febbraio 2020)

1. I certificati previsti dall'articolo 17- bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

Relazione illustrativa

La norma proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall'articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi nel mese di febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell'Agenzia.

Relazione tecnica

Alla norma non si ascrivono effetti sul gettito, trattandosi di modifiche che attengono ad aspetti procedurali legati all'emissione del certificato.

Art.24

(Termini agevolazioni prima casa)

1. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n.448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Relazione illustrativa

La norma, tenuto conto che l'emergenza epidemiologica in corso sta provocando difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, al fine di non far decadere dal beneficio "prima casa" i soggetti potenzialmente interessati, dispone la sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

In particolare la sospensione riguarda i termini di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, ovvero il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso. E' inoltre prorogato il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n.448 ai fini della fruizione del credito d'imposta.

Relazione tecnica

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione della natura procedurale dell'intervento che sospende i termini collegati alla fruizione del beneficio "prima casa".

Art.25

(Assistenza fiscale a distanza)

1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della

documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al CAF o al professionista abilitato un'apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza.

2. Le modalità di cui al comma 1 sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS.

3. Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Relazione illustrativa

La norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 agevolando le modalità di rilascio della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione, fermo restando la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza.

In particolare, viene consentito che i CAF e i professionisti abilitati possano gestire “a distanza” l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente.

Inoltre, viene previsto che, in caso di necessità determinata, ad esempio, dall'indisponibilità di strumenti quali stampanti o scanner, il contribuente può inviare una delega non sottoscritta ma suffragata da una propria autorizzazione. L'autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell'intermediario.

Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, come ad esempio la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, presentazione del modello RED e la richiesta del Reddito di cittadinanza. Consentirebbe, pertanto, lo svolgimento delle attività da remoto, permettendo ai contribuenti di richiedere benefici e assolvere agli obblighi dichiarativi, evitando che gli stessi debbano spostarsi dalle proprie abitazioni. Stessa finalità avrebbe la richiesta di deroga per l'assenza della sottoscrizione dei documenti, nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia strumenti adatti alla stampa e alla scansione delle deleghe o del mandato. La regolarizzazione della documentazione verrà tempestivamente effettuata, come nel caso dell'assistenza fiscale alla cessazione dell'attuale periodo di emergenza.

Relazione tecnica

Alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l'anno 2020, considerato che non incide sui versamenti e che, in ogni caso, ha carattere infra-annuale.

Art.26

(Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;

b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro".

Relazione illustrativa

La norma modifica l'articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019 al fine di prevedere che, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno. Se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

Relazione tecnica

La norma non produce effetti negativi sul gettito del tributo in quanto il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre solare dell'anno, ancorché differito nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sia di importo esiguo, viene comunque effettuato nell'anno di emissione delle relative fatture, come previsto anche dalla vigente normativa.

Art. 27

(Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)

1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal

decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto.

2. I farmaci di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Relazione illustrativa

Come noto allo stato attuale mancano terapie efficaci a contrastare la diffusione dell'epidemia. In mancanza di farmaci specifici, ai pazienti con Covid-19 vengono somministrati farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche nell'ambito di studi clinici oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione e che rientrano nei programmi cosiddetti di uso compassionevole. La disposizione mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette. È necessario tener presente, infatti, che le regole fiscali vigenti impediscono che alla suddetta tipologia di farmaci possa applicarsi la detrazione dell'IVA e comportano la tassazione ai fini del reddito di impresa. Questa circostanza rischia di limitare il ricorso a questa tipologia di intervento che si sta dimostrando particolarmente utile per fronteggiare l'emergenza.

Relazione tecnica

La proposta in esame prevede che la presunzione di cessione non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito di programmi a uso compassionevole, né tali prodotti vengono considerati destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario, non si ascrivono effetti in considerazione della circostanza che la disposizione comporta un mero ampliamento della possibile destinazione di beni non commercializzati.

Art.28

(Modifiche all'art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)

1. All'articolo 32-quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole “di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,”, le parole “dalle società e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c),” sono sostituite dalle parole “dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d),”;

b) al comma 1, lettera c), dopo le parole “sono soggetti a tassazione con applicazione”, le parole “di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”, sono sostituite dalle seguenti “della ritenuta di cui all'articolo 27, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27”;

c) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: “d) per la quota imputabile ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l’intero ammontare; e) per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dal medesimo articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti non residenti indicati nel comma 3 ter del citato articolo 27 la misura della predetta ritenuta è pari a quella stabilita dal medesimo comma 3 ter.”;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’articolo 47-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al **comma 1**, l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.”;

f) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberato entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”.

Relazione illustrativa

Il presente articolo intende modificare la disciplina prevista dall’articolo 32- quater del D.L. n. 124 del 2019 in materia di utili distribuiti a società semplici. In particolare, le modifiche sono volte a:

- a) ricomprendere nell’ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR;
- b) chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell’imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;
- c) disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;

d) disciplinare un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018.

Relazione tecnica

La normativa proposta intende estendere quanto previsto dall'articolo 32-quater del D.L. n. 124/2019 ai dividendi in capo alle società semplici che provengono da partecipazioni estere al pari quindi di quelli provenienti da partecipazioni italiane.

La relazione tecnica originaria all'articolo 32-quater del D.L. n. 124/2019 ha considerato prudenzialmente, a fronte di una parziale disponibilità di informazioni, tutti i dividendi da partecipazione in capo alle società semplici.

Pertanto, alla modifica proposta non si ascrivono effetti finanziari.

In merito al regime transitorio (nuovo comma 2-bis), non si ascrivono effetti finanziari in quanto si tratta semplicemente di una misura che di fatto cristallizza quanto già immanente nell'ordinamento.

Art.29

(Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato)

1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, **n. 163**, e dai successivi decreti attuativi.

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio."

Relazione illustrativa

Con le disposizioni previste al **comma 1**, al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, si prevede l'obbligo per dette parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.

Il **comma 2** del presente articolo introduce il nuovo comma 1-ter nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG). Detto comma consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente. La suddetta notifica PEC è consentita anche qualora l'irrogazione della sanzione sia

contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248 del TUSG. La nuova procedura telematica permette, pertanto, di completare il flusso informatico delle spese di giustizia collegate a processi giurisdizionali digitali già obbligatori, oltre che generare un risparmio di spese postali nel bilancio dello Stato. La ratio della norma tende a valorizzare il ruolo del difensore e il relativo domicilio eletto non solo per le notifiche processuali ma anche per la ricezione degli atti relativi alle spese di giustizia. Sarà il difensore a garantire al suo assistito la conoscibilità degli atti notificati in base al mandato ricevuto (Cfr. Corte Costituzionale sent. 29 marzo 2019, n. 67).

Relazione tecnica

Le disposizioni introdotte non comportano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento alla notifica della sanzione tramite PEC introdotta con il nuovo comma 1 ter dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono attesi risparmi di spesa come di seguito rappresentati.

Con riferimento alla giustizia tributaria si evidenzia che nel 2019 sono stati notificati circa 24.000 avvisi di irrogazione di sanzione da parte delle Commissioni tributarie provinciali e regionali per omesso o parziale versamento del contributo unificato tributario dovuto dalle parti. Considerato che il costo medio di una raccomandata postale atti giudiziari è pari ad euro 10, si ipotizza un risparmio di circa 240.000 euro a regime a decorrere dal 2021.

	2020	2021	2022
Risparmio di spesa	0,16	0,24	0,24

in milioni di euro

Art.30

(Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione)

1. All'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Il credito d'imposta è attribuito, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020".

Relazione illustrativa

La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Il secondo e il terzo periodo della disposizione confermano che il credito d'imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all'importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta oneri stante lo stanziamento già previsto dall'articolo 64 del DL 18/2020, ossia 50 milioni di euro per il 2020.

Art.31

(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. L'articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente:

“Per l'anno 2020, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19, le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 127.”.

2. I dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n.43, dall'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993 n.331, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall'articolo 57, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dagli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n.4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al presente comma si provvede nell'ambito del fondo delle risorse decentrate nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente.

Relazione illustrativa

La disposizione di cui al **comma 1**, nel sostituire l'articolo 70 del d.l. 18/2020, reca misure finalizzate a incrementare le risorse per il salario accessorio del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni in ragione del fatto che esso è chiamato a un grande sforzo per dare attuazione al rafforzamento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del "Coronavirus", alla cosiddetta Brexit, nonché dell'azione di contrasto alle frodi in materia di accisa, nel settore dei carburanti e degli idrocarburi, dell'attività di accertamento e controllo connesse alla lotteria nazionale degli scontrini, nonché alle ulteriori attività previste dalla legge di bilancio in materia di giochi e, in ambito doganale.

La parte prevalente delle risorse variabili destinate a finanziare il salario accessorio del personale è da tempo non utilizzabile a causa delle norme sul contenimento dei fondi della contrattazione integrativa succedutesi nel tempo (art. 9, comma 2-bis, del decreto legge 78 del 2010, art. 1, comma 236, della legge 208 del 2015 e, da ultimo, art. 23, comma 2, del decreto legislativo 75 del 2017). In tale contesto, la norma proposta intende introdurre una deroga a tali limiti, deroga giustificata dal particolare rilievo strategico dell'attività svolta dall'Agenzia. La misura prevede un incremento delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate. L'incremento sarà pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020. Grazie a tale maggiore disponibilità sarebbe possibile incrementare le quote di salario accessorio destinate alle maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni.

Art.32

(Funzioni delle strutture sanitarie che partecipano alla gestione dell'emergenza COVID 19 e maggiorazioni tariffarie)

1. Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere alle strutture inserite nel piano di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, una specifica funzione per i maggiori costi connessi all'allestimento e alla gestione dell'emergenza COVID 19, in misura correlata al valore dell'attività resa nel 2019 e differenziata in ragione del ruolo nella rete assistenziale. A tale funzione non si applica il comma 1 bis dell'articolo 8 *sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Le Regioni e le Province autonome possono altresì riconoscere un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID, anche in deroga alle tariffe nazionali vigenti, limitatamente al periodo emergenziale.

Relazione illustrativa

La norma si pone l'obiettivo di legittimare il riconoscimento di una funzione connessa ai maggiori costi sostenuti dalle strutture sanitarie che partecipano direttamente alla gestione della rete e hanno allestito in urgenza e gestiscono pazienti COVID 19, in misura correlata al valore finanziario della produzione erogata nell'anno 2019, differenziata in ragione del ruolo della stessa all'interno della rete e in deroga al limite previsto dal comma 1 bis dell'articolo 8 *sexies* del d. lgs. 502/1992.

La norma legittima inoltre gli incrementi tariffari connessi alla gestione emergenziale, assicurando tale possibilità a tutte le Regioni, anche in deroga alla c.d. *spending review*.

Le maggiorazioni tariffarie sono connesse alla copertura degli incrementi dei costi del personale e dell'assistenza alberghiera, alla quale si aggiunge la gestione di pasti individualizzati, la funzione specifica di monitoraggio, il controllo costante di tipo medico e infermieristico, la flessibilità gestoria relazionata all'andamento della sintomatologia, la sanificazione, il maggiore consumo dei DPI, la formazione del personale ecc.

Art.33

(Proroga organi e rendiconti)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.
2. Limitatamente all'anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti dall'articolo 61 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, relativi all'esercizio 2019, sono presentati entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la lettera "c-bis) rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014 n. 190"; conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, le parole: "nonché dei pagamenti di cui alla lettera e-bis)", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dei pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-bis)".

Relazione illustrativa

Il **comma 1** prevede una proroga degli organi amministrativi e di controllo, sia ordinari che straordinari, degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, nonché delle Società, che siano scaduti per compiuto mandato e non ricostituiti nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni o per l'impossibilità, per quelli a base associativa, di attivare o completare le eventuali procedure elettorali.

In particolare, il termine fissato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, è prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, fino all'effettiva ricomposizione degli organi. La disposizione non interviene sulla durata dei mandati, bensì esclusivamente sul prolungamento della prorogatio, assimilando tale fattispecie a quella prevista per gli enti, istituzioni e società regolati dalle norme del codice civile.

Il **comma 2** è finalizzato al rinvio del termine per la presentazione dei rendiconti suppletivi relativi ai pagamenti di somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio e che

possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

Comma 3. L'articolo 1, comma 671 della legge n. 190/2014 stabilisce che *“Al fine di accelerare e semplificare l'iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea.....il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico..., anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi.*

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014, sono state attivate apposite contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea. In particolare l'articolo 6 del predetto DM stabilisce che i rendiconti amministrativi resi dai titolari delle contabilità speciali di cui all'art. 1, sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi degli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo n. 123, del 30 giugno 2011.

In particolare, l'articolo 11, che si intende modificare, individua al comma 1, dalla lettera a) alla lettera e-bis) una serie di atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

La metodologia di controllo da applicare agli atti suddetti è specificata al successivo articolo 12 del decreto legislativo 123/2011. Infatti, in base quanto previsto dal predetto articolo 12, solamente per i rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c) il controllo di regolarità amministrativa e contabile può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Sulla base della vigente normativa, pertanto, solo per taluni rendiconti, cioè quelli elencati nell'articolo 11, lettere a), b) e c) può essere applicato un metodo di campionamento, mentre ai rendiconti riguardanti la gestione degli interventi comunitari, sulla base della legislazione vigente, il metodo del campionamento non può essere applicato.

Tale proposta normativa inserisce i rendiconti relativi ai pagamenti effettuati a valere sulle gestioni dei programmi comunitari nell'ambito della previsione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis, facendoli rientrare nell'alveo dei rendiconti per i quali la metodologia di controllo da utilizzare è quella del campionamento.

Per l'effetto di tale previsione normativa, la metodologia di controllo dei rendiconti resi dalle Amministrazioni titolari di programmi comunitari viene adeguata alle metodologie di auditing utilizzate nel contesto europeo, delineando a livello nazionale il quadro giuridico di procedure di controllo a completamento dei principi recati dai Regolamenti dei Fondi Strutturali e dai Regolamenti di settore delle altre linee di Bilancio UE.

Relazione tecnica

Il **comma 1** ha lo scopo di fronteggiare, durante il periodo emergenziale, l'eventuale paralisi amministrativa che potrebbe generarsi in alcuni enti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, escluse le Società, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, conseguentemente alla decadenza degli organi di amministrazione e di controllo, scaduti per compiuto mandato e non costituiti nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni o per l'impossibilità, per quelli a base associativa, di attivare o completare le eventuali procedure elettorali.

Stante il carattere ordinamentale della norma, dalla stessa non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I rendiconti sono sottoposti al controllo degli UCB a legislazione vigente. Con l'entrata in vigore della nuova norma verrà modificata la metodologia di controllo che potrà essere effettuato a campione secondo criteri che saranno definiti con successivo decreto del Ministro dell'economia.

Art.34

(Divieto di cumulo pensioni e redditi)

1. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti devono intendersi iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e non titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia.

Relazione illustrativa

La disposizione intende chiarire che i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ai fini della fruizione dell'indennità prevista dal medesimo articolo, devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e, pertanto, non devono percepire redditi da lavoro dipendente; inoltre non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia.

Art.35

(Pin Inps)

1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo ivi considerato, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Relazione illustrativa

La disposizione consente all'Inps di rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata, mediante acquisizione telematica degli elementi necessari all'identificazione del richiedente, posticipando al termine dell'attuale stato

emergenziale la verifica con riconoscimento diretto, ovvero con riconoscimento facciale da remoto.

Art.36

(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli [articoli 23, 24, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

Per i soggetti di cui al presente comma sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli [articoli 23, 24, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

Per i soggetti di cui al presente comma sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

4. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo

2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del [decreto legge 2 marzo 2020, n. 9](#), e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del [decreto legge 2 marzo 2020, n. 9](#). La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

7. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sui ricavi o compensi di cui ai commi 1 e 2, con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Relazione illustrativa

La norma è diretta a sostenere i titolari di partita Iva per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno inciso sulla liquidità. I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

In particolare, **nel comma 1**, si prevede che i soggetti, con ricavi o ai compensi non superiori a 50 milioni di euro, non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I predetti soggetti beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020 qualora si verifichi una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Nel **comma 2**, si prevede la medesima sospensione per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente

periodo d'imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Il **comma 3** prevede che la medesima sospensione compete, inoltre, a tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo.

Il **comma 4** prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza dove sono stati registrati più di 700 contagi per 100.000 abitanti, la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

Il **comma 5** disciplina la ripresa della riscossione e prevede che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 4 siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Il **comma 6** prevede che con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui al presente articolo, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Analogamente si stabilisce che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.

Il **comma 7** prevede, infine, forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'Inps, l'Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione tra marzo 2019 e marzo 2020 dei ricavi o compensi necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

Relazione tecnica - Versione 1 (5 province - solo IVA)

La disposizione prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'IVA per i mesi di aprile e maggio 2020 a favore degli esercenti attività di impresa, arte e professione.

La sospensione opera per i soggetti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro relativi all'annualità precedente solo nel caso in cui si verifica un calo dei ricavi o compensi stessi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019.

Per i contribuenti che hanno avuto nell'annualità precedente un ammontare dei ricavi o compensi superiore a 50 milioni di euro la percentuale di calo è del 50% in luogo del 33%.

La medesima sospensione è prevista per i soggetti che hanno intrapreso l'attività economica dopo il 31 marzo 2019.

La disposizione conferma l'applicazione della sospensione a prescindere dai requisiti come disposto dall'articolo 61 del DL 18/2020, per le ritenute di lavoro dipendente del mese di aprile. Inoltre, per i contribuenti con sede nelle province di Brescia, Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona la sospensione dei versamenti IVA per i mesi di aprile e maggio opera solo considerando la condizione del calo dei ricavi o compensi non inferiore al 33%.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione nel mese di giugno 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa mensilità.

Sulla base delle elaborazioni effettuate utilizzando i dati dichiarativi e quelli della fatturazione elettronica si stima un ammontare di ritenute sospese pari a circa 4.307 milioni di euro (2.536 milioni di euro per aprile – comprensivi di 950 milioni di euro riferibili alle ritenute già sospese dall'articolo 61 del DL 18/2020 - e 1.771 milioni di euro per maggio – comprensivi di 79 milioni di euro riferibili alle ritenute già sospese dall'articolo 61 del DL 18/2020) e un ammontare di IVA pari a circa 5.531 milioni di euro (2.539 milioni di euro per aprile e 2.992 milioni di euro per maggio).

In termini di entrate non si ascrivono effetti atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

LA RELAZIONE VA INTEGRATA DELLA PARTE CONTRIBUTIVA A CURA DI RGS

CAPO V DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONSULTAZIONI ELETTORALI

ART. 37

(Misure urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020)

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID -19, i termini per le consultazioni elettorali previste per la primavera 2020 sono fissati come di seguito indicato:

- a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive nel collegio 03-regione Sardegna è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;
- b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, il cui mandato scade entro il 2 agosto 2020, durano in carica cinque anni e quattro mesi e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine della durata in carica o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori;
- c) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali previste

per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020;

- d) sono inseriti nel turno di cui alla lettera c) anche i comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 26 agosto 2020.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento, composto di tre articoli, introduce disposizioni d'urgenza in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. L'intervento presenta il carattere della necessità e dell'urgenza in quanto, in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, viene assicurato, attraverso disposizioni in deroga, posticipandone gli ordinari termini previsti dalle relative procedure, lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per la primavera dell'anno 2020. Ciò, al fine di evitare, nell'attuale situazione emergenziale, l'occasione di fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità, al di sotto delle misure precauzionali di contrasto adottate e consentire lo svolgimento di tutte le operazioni in condizioni di sicurezza per i cittadini. L'intervento si pone peraltro in continuità con quanto già disposto dall'articolo 81 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 che ha rinviato a 240 giorni dall'ordinanza del 31 gennaio 2020, (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) il termine entro il quale va indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari".

Nel rispetto delle disposizioni di contenimento alla diffusione del *virus* già indicate, in relazione alla necessità di svolgere le elezioni per l'anno 2020, vengono adottati una serie di interventi in materia di elezione del Senato della Repubblica, organi elettivi delle Regioni a statuto ordinario e rinnovo dei consigli comunali per scadenza del mandato e per motivi diversi.

In particolare, viene disposto, con l'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, che in deroga a quanto previsto dall'articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive nel collegio 03-regione Sardegna, del Senato della Repubblica, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

La disciplina ordinaria posta in materia di elezione del Senato della Repubblica dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dispone, all'articolo 21-ter, comma 1, per le elezioni suppletive, che, quando per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale, il Presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. Si prevede, con il comma 2, che i comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Il comma 3 dispone che le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni, salvo specifiche deroghe già

disciplinate dal comma 4 nel caso in cui tale termine cada in un periodo fra il 1° agosto e il 15 settembre (in questo caso il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni) e qualora cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio (in questo caso il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni).

L'intervento in esame dispone, in deroga alla disciplina ordinaria, che il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive nel collegio 03-regione Sardegna è fissato, anziché in novanta giorni, in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

L'articolo 1, comma 1, **lettera b)** prevede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165 (recante i principi fondamentali per le elezioni regionali) che gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui mandato scade entro il 2 agosto 2020, durano in carica cinque anni e quattro mesi e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine della durata in carica o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

La norma modifica, per l'anno 2020, la legge n. 165 del 2004, che interviene in materia elettorale regionale in attuazione dell'art. 122 Costituzione. La disposizione costituzionale, infatti, pur attribuendo alla legge regionale la disciplina del sistema elettorale dei consigli regionali, prevede che questa debba essere declinata *“nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi”*.

In particolare, il citato articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 dispone che - fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale - gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni dalla data della elezione e che le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

L'intervento in esame stabilisce che gli organi regionali elettivi, il cui mandato scada entro il 2 agosto 2020, durino in carica cinque anni e quattro mesi; viene altresì confermato quanto già previsto dal citato articolo 5 che le elezioni dei nuovi Consigli devono aver luogo non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

L'articolo 1, comma 1, **lettera c)** dispone, poi, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 e limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020.

La legge 7 giugno 1991, n. 182, recante disposizioni in materia di turni elettorali dei consigli comunali per scadenza del mandato, prevede all'articolo 1, comma 1, che le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

L'intervento derogatorio in esame dispone che, per l'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali previste per il turno annuale ordinario, si tengono in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020.

L'articolo 1, comma 1, **lettera d)** prevede, infine, che anche i comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si siano verificate entro il 26 agosto 2020, siano inseriti nel turno elettorale previsto dalla lettera c).

Per i casi in questione, la disciplina ordinaria è quella dettata dagli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in base ai quali le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale (compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno) del turno annuale ordinario se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre la suddetta data.

Va considerato che sulla materia interviene, peraltro, anche la disciplina speciale di cui all'articolo 143, comma 10, del TUEL, il quale dispone che, al termine dello scioglimento disposto ai sensi del medesimo articolo per i consigli comunali sciolti per infiltrazioni mafiose, le elezioni si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge n. 182 del 1991 (cioè dal 15 aprile al 15 giugno di ogni anno) ovvero nel caso in cui la scadenza cada nel secondo semestre dell'anno, in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre.

In considerazione quindi dello spostamento temporale del turno ordinario di cui alla lettera c), si ritiene di ricomprendere in detto turno anche quegli enti in cui siano maturate le condizioni per il loro scioglimento per le ipotesi di cui all'art. 141 TUEL, in epoca successiva a quella ordinariamente prevista (24 febbraio); con ciò si riduce il periodo di gestione straordinaria per tali enti.

Pertanto con l'intervento disposto sub d) si stabilisce per l'anno 2020 che, qualora al rinnovo dei consigli comunali debba provvedersi per motivi diversi dalla scadenza del mandato e le condizioni che rendono necessarie le elezioni si siano verificate entro il 26 agosto 2020, le consultazioni si tengano, in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020. Il termine del 26 agosto è calcolato in considerazione del tempo necessario - cinquanta giorni a ritroso - rispetto al primo giorno del turno elettorale indicato (15 ottobre); ciò negli stessi termini di quanto previsto dal citato articolo 2 della legge n. 182 del 1991, che a tal fine indica il 24 febbraio, cinquantesimo giorno antecedente il 15 aprile, inizio della finestra elettorale ivi prevista.

RELAZIONE TECNICA

Dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri. Infatti, nessuna attività connessa alle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) è stata avviata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

ART. 38

(Proroga dei termini di sospensione in materia di giustizia civile, penale, contabile, tributaria e militare)

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'**11 maggio** 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al **12 maggio** 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei **sei** mesi successivi all'**11 maggio** 2020.
3. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al **12 maggio** 2020.

MOTIVAZIONE

Il perdurare delle limitazioni imposte per far fronte all'emergenza epidemiologica in atto impone lo spostamento del termine fissato al 15 aprile dall'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conversione come AS 1766 e concernente il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti indicati al comma 2 del richiamato articolo 83.

Anche in considerazione della possibilità rimessa ai capi degli uffici giudiziari, per effetto delle disposizioni dei commi 6 e 7 dello stesso articolo oggetto di modifica, di adottare misure organizzative e incidenti sulla trattazione degli affari, si ritiene congruo differire il termine in parola all'**11 maggio** 2020.

La modifica è destinata ad incidere sui procedimenti innanzi le commissioni tributarie e la magistratura militare per effetto del richiamo di cui al comma 21 dell'articolo 83.

La previsione di cui al comma secondo risponde all'esigenza di consentire ai capi degli uffici di adottare misure per la trattazione dei procedimenti nei quali i termini massimi di custodia cautelare vengano a scadenza nei sei mesi successivi all'**11 maggio**, a prescindere dalla richiesta che ne faccia l'imputato in custodia cautelare.

Infine, il comma 3 prevede che la proroga dei termini di cui al comma 1, primo periodo, trovi applicazione anche con riferimento alle funzioni e alle attività della Corte dei conti di cui all'articolo 85 del decreto legge n. 18 del 2020, nonché il

conseguente spostamento al **12 maggio** 2020 del termine iniziale previsto dal comma 5 del medesimo articolo 85.

RELAZIONE TECNICA

Con l'intervento normativo in esame si prevede di modificare il termine previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prorogando ulteriormente alla data dell'**11 maggio** 2020 quello già fissato al 15 aprile 2020, a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica Covid -19, precisando, inoltre, che tale rinvio si applica anche alle ipotesi previste ai commi 20 e 21 del citato articolo 83, vale a dire alle mediazioni di cui alla legge 28/2010, alle negoziazioni assistite di cui al decreto legge 132/2014 e ai procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, nonché ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare, fatta eccezione ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'**11 maggio** 2020.

La proposta normativa in esame, di natura procedurale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendosi altresì che agli adempimenti di natura istituzionale potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*Giova sottolineare, che anche le modifiche al comma 2 sono rese necessarie dall'esigenza di consentire ai capi degli uffici giudiziari di adottare congrue misure organizzative per la trattazione di quei procedimenti nei quali i termini massimi di custodia cautelare vengano a scadenza nei sei mesi successivi all'**11 maggio**, a prescindere dalla richiesta che ne faccia l'imputato in custodia cautelare, ma riveste anch'essa natura procedurale senza comportare un aggravio di oneri per la finanza pubblica.*

CAPO **DISPOSIZIONI ULTERIORI**

ART.

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o

iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del **15 maggio 2020**. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il **31 luglio 2020**, conservano la loro validità fino al **30 settembre 2020**.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18, 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del **15 maggio 2020**.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.».

7. L'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

Relazione illustrativa e tecnica

La misura reca una mera proroga di termini e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

ART

(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

1. Il Fondo di cui all'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede _____.

2. Il comma 13, dell'art. 90, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente: "Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorità di Governo delegata in materia di sport, su proposta dell'Istituto per il Credito Sportivo, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. I criteri di gestione relativi al comparto per le esigenze di liquidità sono approvati dal Comitato di gestione dei fondi speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo, di concerto con l'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato, da enti pubblici, da Sport e Salute S.p.A., dalle Federazioni Sportive Nazionali e Leghe da essi riconosciute, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva".

3. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, comma 1, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede _____.

Relazione illustrativa

Il comma 1 prevede l'ampliamento, fino al termine dell'anno in corso, dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le operazioni di liquidità, che attualmente ne sono esclusi.

Nella fase dell'emergenza pandemica da Covid-19, l'urgente necessità dei soggetti che a vario titolo esercitano attività sportive è infatti quella relativa alle esigenze di liquidità: pagamenti di fatture, salari, canoni di locazione, imposte e così via. La misura suggerita si giustifica in considerazione del fatto che le misure di contenimento del contagio hanno pesantemente inciso sui ricavi dei soggetti operanti nel mondo dello sport.

La platea di riferimento interessata dal provvedimento è estremamente ampia. Dai dati contenuti nel rapporto CONI sui Numeri dello sport riferito all'anno 2018, le società

iscritte al Registro CONI sono 110.409, mentre i rapporti di affiliazione che caratterizzano lo sport dilettantistico sono 139.917.

Va precisato che l'agevolazione in esame non si sovrappone a quanto già previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 a vantaggio del Fondo centrale di garanzia PMI. Il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva opera, infatti, prevalentemente con soggetti di natura dilettantistica (ASD e SSD), enti morali e federazioni sportive (titolari di circa il 94,6% dei mutui ammessi), i quali non possono accedere alla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le PMI riservato alle imprese iscritte all'apposito registro presso le Camere di Commercio.

Con le previsioni di cui al comma 2, le procedure di attivazione del comparto sono state rese più snelle per favorire l'immediata operatività dello stesso. L'approvazione dei criteri di gestione è, infatti, assegnata al Comitato di Gestione dei Fondi Speciali di concerto con l'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'allargamento dei soggetti che possono conferire apporti al Fondo di garanzia, includendovi i principali attori del sistema sportivo italiano (segnatamente: Sport e Salute s.p.a., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportive), ne amplia la capacità di intervento, senza gravare direttamente su risorse statali.

Il comma 3, quale ulteriore forma di agevolazione, prevede la costituzione di un comparto del Fondo speciale di cui all'art. 5 delle legge 24 dicembre 1957, n. 1295, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo. Tale comparto è destinato alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità secondo criteri di gestione stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali.

Relazione tecnica

In funzione alla rischiosità valutata, si stima che la dotazione proposta di € 30 milioni – destinati alle garanzie del comparto del Fondo per operazioni di liquidità – sia idonea a supportare finanziamenti sino a 90 milioni di euro, con una leva pari a tre.

Lo stanziamento di 5 milioni di euro del comparto speciale del Fondo contributi per gli interessi, di cui all'art. 5 delle legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è congruo per il totale abbattimento della quota interessi di 90 milioni di euro di finanziamenti di durata quinquennale al tasso fisso del 2%.

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, **si provvede _____**

ART

(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

1. In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, è riconosciuto l'adeguamento immediato della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai

contenuti economici previsti dall' Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati.

2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016- 2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessano gli effetti di cui al comma 1.

3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici di medicina per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.

4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

5. Le Regioni possono impegnare il 20% dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

6. I dispositivi di protezione individuale sono forniti ai medici convenzionati con dotazioni standard per i compiti ordinari previsti dall'accordo collettivo nazionale di settore e con dotazioni straordinarie se riferiti ai compiti determinati su specifici azioni assistenziali che espongano il medico al contatto diretto con soggetti contagiati o a forte sospetto di contagio COVID-19.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relazione illustrativa e tecnica

La norma proposta, al fine di corrispondere al maggior impegno richiesto ai medici convenzionati per garantire la continuità assistenziale durante l'emergenza sanitaria in corso, anticipa *ope legis* gli effetti economici relativi all'Accordo Collettivo nazionale 2016-2018 previsti per la medicina convenzionata dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, con particolare riferimento al totale incrementale previsto per il 2018 (**commi 1 e 7**). In particolare gli incrementi previsti dal predetto Atto di indirizzo per il 2018 sono pari all'1,84% dal 1° gennaio 2018, quale trascinarsi dell'incremento dovuto per il 2017 (somma dell'incremento contrattuale pari all'1,09% e dell'incremento per l'indennità di vacanza contrattuale pari allo 0,75%), e al 4,23% dal 1° aprile 2018 (somma dell'incremento contrattuale pari al 3,48% e dell'incremento per l'indennità di vacanza contrattuale pari allo 0,75%), secondo quanto chiarito con nota del Presidente del Comitato di settore Prot. n. 33/COMITATOREG-SAN del 27 febbraio 2020 (allegata).

Ad oggi nessuna delle tre categorie della medicina convenzionata ha ricevuto tutti gli incrementi contrattuali previsti per il triennio 2016-2018 dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019. Infatti mentre tutte le categorie hanno ricevuto i previsti incrementi contrattuali fino al 31 dicembre 2017, gli arretrati relativi al 2018 e gli incrementi a regime in ragione del diverso stato delle trattative contrattuali, sia per la parte normativa che per la parte economica, sono stati finora riconosciuti dai diversi ACN di settore con decorrenze diverse. In particolare:

- alla pediatria di libera scelta con l'Accordo Collettivo nazionale siglato il 21 giugno 2018 sono stati riconosciuti i soli arretrati contrattuali fino al 31 dicembre 2017;
- alla medicina generale con l'Accordo Collettivo nazionale siglato il 21 giugno 2018 sono stati riconosciuti gli arretrati contrattuali fino al 31 dicembre 2017. Per effetto, poi, dell'Ipotesi di ACN in corso di perfezionamento (in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 29 agosto 2019), sarà riconosciuta una parte degli arretrati contrattuali relativi al 2018 e una parte dell'incremento della retribuzione prevista a regime, pari all'1,84% da gennaio 2018;
- agli specialisti ambulatoriali, con l'ACN sottoscritto il 21 giugno 2018, sono stati riconosciuti tutti gli arretrati contrattuali dovuti fino al 31 dicembre 2017, mentre con l'ACN sottoscritto il 25 giugno 2019, entrato in vigore il 31 marzo 2020 con l'Intesa sancita in Conferenza Stati/Regioni (rep. Atti n. 49/CSR), viene riconosciuta una parte degli arretrati contrattuali relativi al 2018, pari complessivamente all'1,84% da gennaio ad agosto 2018 e l'incremento pari al 4,23% a regime da settembre 2018.

Per effetto delle disposizioni in parola pertanto si prevede che ai predetti medici venga riconosciuta la differenza tra gli incrementi contrattuali già riconosciuti e garantiti per effetto degli ACN vigenti e il totale incrementale previsto per il 2018 dall'Atto di

indirizzo citato, con le decorrenze chiarite nella nota del Presidente del Comitato di settore Prot. n. 33/COMITATOREG-SAN del 27 febbraio 2020. Si prevede altresì che gli effetti della norma cessano se entro sei mesi dalla fine dell'emergenza l'ACN relativo alla medicina generale e alla pediatria di libera scelta per la parte normativa non viene concluso secondo le procedure ordinarie, rinegoziando gli istituti previsti in fase d'emergenza (**comma 2**).

In particolare per quel che riguarda i medici di medicina generale le misure proposte vengono adottate anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici di medicina generale (telefonica, SMS, Sistemi di Messaggistica, Sistemi di videocontatto e videoconsulto) per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso (**comma 3**). A tal fine i medici si dotano con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di DPI idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

(**comma 4**). Si prevede poi che le Regioni possono impegnare il 20% dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, ove necessario distribuiti al paziente, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale (**comma 5**). Inoltre si prevede che i dispositivi di protezione individuale sono forniti ai medici convenzionati con dotazioni standard per i compiti ordinari previsti dall'ACN di settore e con dotazioni straordinarie se riferiti ai compiti determinati su specifici azioni assistenziali che espongano il medico al contatto diretto con soggetti contagiati o a forte sospetto di contagio COVID-19 (**comma 6**). Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (**comma 8**).

La norma prevede infatti che l'adeguamento della quota capitaria/oraria dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, nonché l'adeguamento del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, avviene in conformità ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'ACN della medicina convenzionata secondo quanto già definito dagli Atti di indirizzo del 27 luglio 2017 e del 22 marzo 2018 (tutti approvati dal Governo) e come da ultimo risultanti dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 (e 29 agosto 2019) su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulla cui copertura finanziaria il Ministero dell'economia e delle finanze si è già espresso favorevolmente (vedi nota MEF allegata) con le decorrenze chiarite nella nota del Presidente del Comitato di settore Prot. n. 33/COMITATOREG-SAN del 27 febbraio 2020 sopra citata e allegata.

In particolare, tenuto conto degli incrementi contrattuali già ricevuti dalle diverse categorie, come sopra specificato, si riportano di seguito per ciascuna area negoziale, gli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, calcolati dalla SISAC (la delegazione di parte pubblica per la definizione degli ACN della medicina convenzionata) con i criteri già adottati per la stipula degli Accordi Collettivi Nazionali.

Medicina generale

1) totale spettante per l'anno 2018: 174,53 milioni di euro

Le predette risorse sono state calcolate anche tenendo conto degli oneri derivanti dall'Ipotesi di ACN in corso di perfezionamento, in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 29 agosto 2019, che pertanto restano assorbiti dalle presenti disposizioni, e sono così ripartite:

MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA 146,97 milioni di euro

MEDICINA GENERALE - CONTINUITA' ASSISTENZIALE 19,94 milioni di euro

MEDICINA GENERALE - MEDICINA DEI SERVIZI 1,94 milioni di euro

MEDICINA GENERALE - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 5,69 milioni di euro

2) totale spettante dal 1 gennaio 2019: 203,26 milioni di euro

così ripartiti

MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA 171,13 milioni di euro

MEDICINA GENERALE - CONTINUITA' ASSISTENZIALE 23,24 milioni di euro

MEDICINA GENERALE - MEDICINA DEI SERVIZI 2,26 milioni di euro

MEDICINA GENERALE - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 6,63 milioni di euro

Pediatria di Libera scelta

1) totale spettante per l'anno 2018: 35,71 milioni di euro

2) totale spettante dal 1 gennaio 2019: 41,60 milioni di euro

Specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalità sanitarie

1) totale spettante per l'anno 2018: 9,94 milioni di euro

Tali risorse sono state calcolate al netto degli adeguamenti già previsti dall'ACN per la specialistica ambulatoriale sottoscritto il 21 giugno 2019 ed entrato in vigore il 31 marzo 2020 con l'Intesa sancita in Conferenza Stati/Regioni (rep. Atti n. 49/CSR).

Esse pertanto si riferiscono unicamente all'aliquota del 4,23% (3,48% più 0,75%) che viene in tal modo anticipata dal 1 settembre al 1 aprile 2018.

Sarà poi la SISAC nei termini previsti dall'articolo 5, comma 4, dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti 164 /CSR del 5 dicembre 2013 (recante la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva) decorrenti dalla data di entrata in vigore della presenti disposizioni, a comunicare alle Regioni il valore dell'adeguamento delle quote capitarie/orarie derivanti dall'applicazione delle disposizioni stesse.

